

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE VILLA GIACOMO - I
MIGLIORI ANNI - O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA SCUOLA
AGRARIA 46

Numero REA: CT - 344654

Codice fiscale: 05120080873

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

AL REP. N.16566/11930

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1) E' costituita una Società Cooperativa, a mutualità prevalente, denominata "**SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VILLA GIACOMO - I MIGLIORI ANNI - O.N.L.U.S.**".

ARTICOLO 2) La società ha sede nel Comune di Caltagirone, all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. c.c..

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato al deposito delle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie senza stabile rappresentanza, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4) La cooperativa, retta secondo i principi e le discipline della mutualità e della solidarietà, non persegue fini speculativi o di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione, essa é impegnata.

La cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità speculativa secondo le norme di legge richiamate nel presente statuto.

La cooperativa si propone di raggiungere i seguenti scopi:

- a) migliorare le condizioni materiali e morali dei propri soci;
- b) favorire l'inserimento lavorativo dei propri soci;
- c) favorire l'istruzione professionale dei soci, istituendo possibilmente corsi di qualificazione previsti dalle vigenti leggi, e stimolarne lo spirito di previdenza e di risparmio;
- d) collaborare allo sviluppo e alla propaganda del movimento cooperativo e mutualistico;
- e) ripartire fra i soci il ricavo netto della vendita dei prodotti a seconda della quantità, qualità e pregi dei prodotti stessi da ciascuno di essi conferiti alla cooperativa;

f) perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per i soci ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

ARTICOLO 5) La cooperativa, senza finalità di lucro, rientrando tra quelle che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b) della legge 8 novembre 1991, n.381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la seguente attività:

- l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria;
- l'organizzazione e gestione di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà quali: la gestione di centri diurni e/o notturni per anziani, minori, donne, disabili fisici, psichici e sensoriali, comunità alloggio, case-famiglia, gruppi appartamento, strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria;

	- l'organizzazione e la gestione di servizi territoriali di assistenza socio sanitaria ed educativi (consultori, Centri di salute mentale, di servizi di riabilitazione, centri di trattamento delle dipendenze, centri aggregativi per problematiche inerenti minori, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli politici nonché inerenti l'infanzia, l'adolescenza, la donna e la famiglia); - l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura; - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e, in particolare, di servizi assistenziali, scolastici di base, nonché di trasporto scolastico e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria; - l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo; - la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili; - la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, ivi compresi centri ippici e maneggi per ippoterapia; scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza, marine e montane, campeggi, colonie per bambini, disabili e non, e per persone svantaggiate; lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione; - l'organizzazione di centri diurni ed altre strutture a carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale; - la formazione professionale nei settori dei servizi sociali; - la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose; - l'organizzazione del trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche e/o private; la pianificazione, il coordinamento e la gestione di un servizio di telesoccorso e di emergenza per persone anziane, malate e svantaggiate e per quanti altri abbisognevole di cure immediate ed interventi tempestivi; - lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, reduci di guerra ed ex-deportati al fine di costruire la memoria storica nella sensibilizzazione agli orrori della guerra; - la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la

propria attività nei settori suindicati;

- piccola manutenzione di aree pubbliche e private e gestione e manutenzione aree verdi.

La Cooperativa, inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale potrà:

- curare la diffusione dei propri scopi ed ideali anche attraverso la pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste, libri, anche in forma elettronica;
- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali;
- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la Cooperativa sociale è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte:

- con esclusione espressa delle attività di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1 e successive modificazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia;
- nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di

professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e comunque gli incarichi saranno espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove ricadano in materia che ne presupponga l'appartenenza.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie.

La società cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III: SOCI

ARTICOLO 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutti coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, siano in grado di operare nei sopra citati settori di svolgimento delle attività sociali e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta) ciascuna.

Ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 sono iscritti in apposita sezione del libro soci i soci volontari.

Sono soci volontari coloro i quali prestano la loro attività a favore della cooperativa gratuitamente; può essere corrisposto a favore dei soci volontari solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-

mero complessivo dei soci.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applica ai soci volontari la disciplina di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381.

ARTICOLO 7) L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 c.c.;

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre all'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ARTICOLO 8) I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto, oltre che dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2528 C.C..

ARTICOLO 9)

E' fatto divieto ai soci cooperatori di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese' che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

Il tutto salva sempre diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

TITOLO IV: RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 11) Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, può recedere il socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio' che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento' di accoglimento' della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-

zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 12) La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Organo amministrativo ha facoltà di derogare l'applicazione del presente articolo ai soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 13) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 14) Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 15) I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, a cui aggiungere il sovrapprezzo pa-

gato in sede di acquisizione della qualità del socio, ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corrispondenza dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ARTICOLO 16) In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi e/o legatari del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e, in caso di pluralità di eredi e/o legatari questi devono nominare un rappresentante comune.

L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 17) I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi e/o legatari del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi e/o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Per il periodo di un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V: TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 18) Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di

parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere sono regolate da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 19) I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 20) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote sociali. Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in pre-

visione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ARTICOLO 21) La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versata in più soluzioni, e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 22) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 23) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio

con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento de gli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nei limiti consentiti dalla legge, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'istituto Nazione di statistica (istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c.c.;
- e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e nel tassativo rispetto delle previsione del 3° comma dell'art.11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);
- f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a sco-

pi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).

In caso di utili di gestione la cooperativa procederà alla ripartizione dei ristorni.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art.2545 - sexies c.c..

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

f.1) mediante distribuzione in denaro o in natura;

f.2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;

f.3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII: ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 24) Sono organi della società:

f.3.a) l'Assemblea dei Soci;

f.3.b) l'Organo Amministrativo;

f.3.c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorioità.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 25) La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, ad opera dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in un paese membro dell'Unione Europea), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'as-

semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 26) L'assemblea:

f.3.c.1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

f.3.c.2) procede alla nomina delle cariche sociali;

f.3.c.3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

f.3.c.4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

f.3.c.5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

f.3.c.6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;

f.3.c.7) delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 27) L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto. In seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 28) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ARTICOLO 29) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 30) L'amministrazione della società è affidata ad uno Consiglio di Amministrazione, sino ad un massimo di cinque membri, nominati dai soci. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi o comunque fino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute

per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, o anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci l'adozione della deliberazione per la nomina dei nuovi amministratori.

Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, gli amministratori rimasti in carica non provvedano a quanto sopra, la deliberazione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di tre amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 31) Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina degli amministratori; può inoltre nominare uno o più vice presidenti, ai quali sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, nella sede sociale ovvero altrove purché in uno Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale, se nominato.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso, da spedirsi a mezzo raccomandata A/R, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno otto giorni prima.

Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato; resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute

dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

ARTICOLO 32) Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

La rappresentanza generale della società spetta anche agli amministratori delegati, se nominati.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 33) Quale organo di controllo, i soci possono nominare un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale. La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.. In caso di nomina dell'Organo di Controllo ad esso si applicano, con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto contabili ed ove nel presente atto costitutivo non vi sia un'espressa disciplina in materia, le disposizioni del codice civile previste per le Società per Azioni. L'Organo di Controllo esercita, salva diversa decisione dei soci, la revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione può essere sia un revisore legale dei conti persona fisica sia una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 34) Nei casi previsti dalla legge l'Organo di Controllo è costituito da un Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente. Il Collegio Sindacale viene con-

vocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 35) Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo i soci, in alternativa allo stesso, possono in ogni momento nominare un revisore legale dei conti scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Al revisore, ove nominato, si applicano tutte le norme per lo stesso previste in materia di Società per Azioni.

TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 37) In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 38) Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, salvo quelle che per legge non possono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 39) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 40) La Cooperativa è a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone con-

tabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-otties del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art.2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to: Vicari Rosalba - Ferrera Fabio - Bagnara Maria - Giuseppe Bonaccorso.

"COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 COMMA 3, 4 e 5 D. Lgs. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE. IMPOSTA DI BOLLO ESENTE.